

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 14/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo dell'8/07/2009, il ricorrente, tramite legale, chiedeva all'intermediario la cancellazione del proprio nominativo dagli archivi CAI e l'annullamento del protesto di un assegno emesso il 12/02/2008 per 8 mila euro, in considerazione dell'assenza di difetto di provvista alla data del 20/02/2008.

Nel reclamo si preannuncia, altresì, la richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione al comportamento dell'intermediario. Nel ricorso, presentato il 5 agosto 2010, il cliente chiedeva la somma di 20 mila euro a titolo risarcimento del danno (patrimoniale e non) "o di quella [... che il Collegio] vorrà ritenere equa [...] comprensiva di spese legali e procedurali". Nel rinviare all'istanza di riabilitazione inviata al locale Tribunale, il ricorrente precisava, infine, che dalla illegittima levata del protesto sarebbe conseguito il mancato accesso al credito, con conseguenze personali e commerciali a danno del ricorrente ("*nel caso di segnalazione erronea del nominativo del cliente in un sistema di informazione creditizia*").

In sede di controdeduzioni, l'intermediario respingeva le contestazioni del ricorrente e la richiesta di risarcimento del danno, sottolineando la conformità del proprio operato alla normativa vigente. In particolare, ricostruiva la vicenda (esibendo ampia documentazione) dalla quale si evinceva che: il ricorrente aveva emesso un assegno da € 8.000 il 12.2.2008; l'assegno veniva presentato in "stanza" il 14/02/2008, protestato per difetto di provvista e restituito alla banca negoziatrice il 20/2/2008; la convenuta aveva inviato un "*preavviso di revoca*" il 20/2/2008; il 12/2/2008 il ricorrente aveva versato sul proprio conto corrente due assegni bancari per 8.400 euro e 3.600 euro, disponibili solo il 21/2/2008 (ovvero dopo 7 giorni lavorativi).

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio è relativa, sostanzialmente, alla verifica della legittimità del protesto dell'assegno, così come elevato da parte dell'intermediario; all'esito, andrà poi valutata la conseguente iscrizione in CAI.

Sul punto occorre considerare che la normativa vigente (art. 3, comma 1 del R.D. 21/12/1933 n. 1736) prevede espressamente che "l'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita."

Partendo da tale premessa, appare evidente che l'assegno è stato emesso e poi "regolato in stanza" prima che maturasse la disponibilità dei due assegni versati (pari complessivamente a 12 mila euro, disponibili - però - solo dal 21/02/2008). Non esisteva, quindi, al momento in cui l'assegno veniva emesso, la disponibilità sul conto: circostanza questa che determina la legittimità del protesto. Quale naturale conseguenza del protesto c'è stato, poi, il preavviso di "revoca" e la conseguente iscrizione in CAI.

Sulla scorta di tali considerazioni occorre ritenere che l'intermediario abbia operato in maniera legittima, giacché la "disponibilità" dell'importo sul conto (ovvero dopo sette giorni lavorativi dalla data di versamento, come previsto dal documento di sintesi delle previsioni contrattuali), individua il momento solo a partire dal quale una somma può essere effettivamente utilizzata (in tal senso, cfr. quanto condivisibilmente deciso dal Collegio ABF di Napoli n. 676/2010). Quanto poi al pagamento successivo del titolo, esso costituisce un "ravvedimento operoso" utile ad escludere l'applicazione della sanzione interdittiva della "revoca di sistema" (nonché di quella amministrativa prefettizia), ma non toglie rilevanza alla mancanza di provvista al momento della presentazione del titolo, per cui il rifiuto del pagamento può essere legittimamente accertato con il protesto. Da tanto consegue anche l'insussistenza di qualsiasi fondamento della domanda di risarcimento dei danni, peraltro del tutto genericamente prospettata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI